

GRAZIANO RICCADONNA, *Cento capitoli per tre comunità : l'Istromento di poste delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano (1749)*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 97/1 (2018), pp. 241-264.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Cento capitoli per tre comunità: l'*Istromento di poste delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano* (1749)

GRAZIANO RICCADONNA

Il panorama degli studi regolari trentini¹ è piuttosto ricco di nuove acquisizioni relative a villaggi e zone finora rimasti ai margini della storiografia sull'argomento perché non studiati oppure poco conosciuti². In quest'ottica si situa il recente rinvenimento presso l'Archivio di Stato di Trento di una nuova carta di regola, l'*Istromento di poste delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano* (1749). Si tratta di una carta di regola che precede di oltre venti anni quella specificamente dedicata al Monte Casale (voluta dagli "uomini vicini" di Comano), e che è recentemente stata pubblicata su questa rivista³. Questa volta i provvedimenti riguardano l'intero territorio delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano, poste a settentrione della pieve di Lomaso.

Il documento è piuttosto complesso, strutturato su cento capitoli e comprende in realtà due carte statutarie, a sostituzione degli antichi *Istromenti di poste* e *Regolamento delle malghe*, risalenti a un'età imprecisata, che in questa circostanza vengono totalmente revocati. Un'appendice (cap. 100), posteriore di un paio d'anni, tratta l'obbligo di fare le "rotte" invernali, ossia di liberare il transito permettendo il passaggio nella neve: un tema importante per la comunità lomasina delle tre ville, posta sulla strada del passo della Morte, che prima del secolo XIX assicurava il collegamento principale tra le Giudicarie e Trento⁴.

¹ Sull'argomento si veda prima di tutto *Carte di regola*.

² In merito a recenti ritrovamenti si veda Riccadonna, *La "Carta di posta di Monte Casale"*; Riccadonna, Franceschi, *Santa Maria Assunta*, pp. 194-219.

³ Riccadonna, *La "Carta di posta di Monte Casale"*.

⁴ Rapanà, *Antiche strade delle Giudicarie*, pp. 61-64.

Le tre ville di Poia, Godenzo e Comano storicamente fanno parte della comunità del Lomaso, territorio che dal punto di vista ecclesiastico formava un'unica pieve, con centro a Vigo Lomaso, mentre dal punto di vista amministrativo si configurava come una sorta di comunità generale⁵. I villaggi che la costituivano erano distribuiti in quattro 'distretti', chiamati "quarte". Queste nel XVI secolo erano così formate: Fiavé, Ballino e Stumiaga; Dasindo, Cugré e Favrio; Lundo, Vigo, Campo Grande e Piccolo; Poia, Godenzo e Comano. Nel XVIII secolo Fiavé e Ballino formavano quarta a sé, Stumiaga e Favrio e Campo erano con Vigo Lomaso, Dasindo era con Lundo, mentre permaneva immutata la quarta di Poia, Godenzo e Comano. Sembra che le quarte avessero principalmente lo scopo di suddividere i pascoli di monte e curare le rispettive malghe. La "magnifica" comunità del Lomaso aveva anche scopi sociali e amministrativi, possedendo un proprio patrimonio particolare, distinto da quello delle singole vicinie o ville. Aveva un suo organo direttivo, formato dal sindaco generale del *Lomaso*, scelto a turno nelle varie ville, affiancato dai suoi consiglieri, cioè dai consoli delle ville e da un altro rappresentante. Al consiglio spettava decidere sull'accettazione di uno straniero come "vicino del Lomaso" e su problemi di carattere generale. Le decisioni però dovevano prima esser prese dalle singole ville nelle riunioni delle loro rispettive regole. Erano "vicini" tutti i nativi del Lomaso, "vicini aggregati" i forestieri che chiedevano di farne parte.

La struttura comunitaria del Lomaso ci è mostrata, ad esempio, da un documento del 1719⁶ stilato insieme con le altre comunità pievane giudicariesi per difendere i propri "privilegi". L'importanza del momento era tale che furono coinvolte accanto alla comunità generale del Lomaso anche le singole vicinie⁷.

Venendo alla struttura istituzionale descritta dalla carta di regola in questione, si nota che è analoga a quella delle altre ville lomasine, prevedendo le tradizionali cariche di: console, consigliere o giurato, saltaro ossia guardiano dei beni comuni, cui si aggiungevano il saltaro della campagna, il saltaro delle viti e il sovrintendente per il fuoco, impegnato nello scongiurare il pericolo di incendi. Trattandosi di una regola formata da tre insediamenti i consoli erano tre, uno per ciascuna villa, affiancati dai rispettivi consiglieri o giurati (uno per la villa minore di Poia, due per ciascuna delle altre due, Godenzo e Comano). Se non era difficile stabilire la parità di competenze e

⁵ Non si conosce la Carta di regola, ma sono noti singoli atti che ne confermano l'esistenza.

⁶ ASTn, *Atti dei notai*, Stenico, notaio Bartolomeo Cherotti da Favrio, busta 2. Su di lui si veda Tovazzi, *L'archivista lomasino*, pp. 215-216.

⁷ Compaiono i consoli di Poia, Godenzo e Comano, insieme con i *consiliarii*, uno per villa.

autorità tra le cariche principali quando le ville erano due⁸, quando si trattava invece di tre comunità o più era necessario nominare un capoconsole con compiti di raccordo e coordinamento. Se, per fare un confronto, guardiamo alla situazione in val di Non, solitamente si assegna il compito a un singolo, come nel caso di Coredo, Smarano e Sfruz⁹. In altri casi la carta di regola è unica, ma ogni villa ha una propria autonomia e rappresentanza, come nel caso delle Quattro Ville (Tassullo, Rallo, Pavillo e Sanzenone)¹⁰. Un caso particolare è quello della comunità di Fai e Zambana, la cui regola era diretta da tre rappresentanti, chiamati regolani, che però scaturivano non direttamente dall'assemblea dei vicini ma da una votazione indiretta: infatti dapprima erano eletti tre uomini i quali a loro volta ne eleggevano altri tre¹¹. Ad Arsio e Brez il regolano maggiore era di estrazione nobiliare ed estendeva la sua autorità su tutta la comunità di Brez, Rivo, Traversara, Carnalez e Salobbi, ma ogni villa possedeva propri regolani e giurati¹².

Ritornando però al Lomaso, l'articolazione della regola di Poia, Godenzo e Comano in tre ville, in realtà, rappresentava un'evoluzione avvenuta in tempi successivi: nel medioevo le ville associate erano quattro perché del consesso faceva parte anche Lundo¹³, e il consiglio dei quattro villaggi era formato probabilmente da due rappresentanti per ogni villa. Tale consiglio amministrava i beni che detti villaggi avevano in comune ed era perciò chiamato *concilium*¹⁴.

I capifamiglia rappresentanti il vicinato presenti alla regola costitutiva del 23 aprile 1749 erano suddivisi per villa: Poia era intervenuta con il console, un consigliere, il saltaro e 22 vicini, Godenzo con il console, due consiglieri, il saltaro e 24 vicini, Comano con il console, due consiglieri, il saltaro e 26 vicini. All'inizio dell'assemblea i vicini presero atto che i tempi erano cambiati: vi erano norme cadute in disuso e altre che dovevano essere riformulate. Con il solo parere contrario di Carlo Rigotti fu approvato l'*istromento* che sostituiva le vecchie carte di regola, quella delle poste e

⁸ Ad esempio nella carta di regola di Magràs e Arnago del 1653 si prevede l'elezione di due regolani e due giurati, uno per ciascuna villa (*Carte di regola*, 2, pp. 720-735).

⁹ *Carte di regola*, 1, pp. 217-223 (1483). In questo caso però si tratta del signore di Castel Thun, Simeone, che riveste la carica di regolano maggiore.

¹⁰ *Carte di regola*, 2, pp. 97-104 (1586). Pure in questo caso il dinasta locale è anche il regolano maggiore.

¹¹ *Carte di regola*, 2, pp. 218-236 (1590).

¹² *Carte di regola*, 2, pp. 365-379 (1603).

¹³ Per il consiglio della comunità di Poia, Godenzo, Comano e Lundo si vedano i documenti raccolti in ASTn, APV, sezione latina, caps 68 (secoli XIII e XIV). Così nel n. 156, anno 1341, si parla della "decima villarum Concilii, Poye, Goldenti, Comay et Lundi".

¹⁴ Il termine *concilium* diventa nel tempo "Concei"; è rimasto a Concei di Ledro (Degara, *I quattro Concei di Ledro*).

quella delle malghe. Tra i capifamiglia presenti alla regola che intendeva ‘rifondare’ se stessa mediante la compilazione di un nuovo *Istromento di poste* compaiono alcuni che saranno presenti vent’anni dopo anche all’approvazione della *carta di posta di Monte Casale*: Michele Michellini detto Somar e il figlio di Gaudenzo Michellini.

L’economia tratteggiata dalla carta di regola in questione è quella agricola e in particolare si fa riferimento alle due colture prevalenti in quell’epoca, la vite e la rapa. La vite appare radicata nel Lomaso dal medioevo fino all’età moderna¹⁵, tanto da indurre la comunità a prevedere la nomina di un saltaro delle viti oltre a quello che doveva custodire la campagna in generale. Le rape occuparono per tutta l’età moderna un posto ragguardevole nell’agricoltura di media montagna¹⁶; saranno sostituite dalla patata solo a partire dall’inizio del XIX secolo¹⁷. Quanto all’entità della pene pecuniarie si nota – come era prassi anche altrove – la volontà di penalizzare il “forestiere”¹⁸. L’esempio tipico è rappresentato dal cap. 13 dove si comina a chi aveva commesso furti nei fondi altrui una pena “di gazette due di giorno, quattro di notte, e del doppio à forestieri”.

Caratteristica “moderna” della carta di regola è l’indice dei capitoli presente alla fine, compilato in epoca appena successiva al resto dell’*Istromento*, come si legge all’ultimo capitolo (26 gennaio 1751). L’indice risulta sintetico ma anche argomentativo, in quanto non si limita a enumerare i titoli dei vari capitoli ma entra anche nel merito di ciascuno di essi (si veda ad esempio il cap. 30, “Le feste di precetto, ò divozione, sarà proibito lavorare”, il cap. 48 “beni comunali non s’approprieranno da particolari”, il cap. 80 “cacciarollo, ò pastorello da provedersi da consoli per la malga”). Quindi si tratta di una specie di *summa* della carta di regola.

Infine non solo è ammessa ma ribadita per principio, nel cap. 92, la possibilità che i giurati nei casi dubbi interpretino secondo la loro opinione i vari capitoli, fermo restando però il potere deliberativo della regola.

¹⁵ Coppola, *Agricoltura di piano*, p. 235. Specificamente per l’area di Poia, Godenzo, Comano si veda la documentazione raccolta in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 69, e in particolare il n. 83, 1322 (“tres concios vini graspati omni anno in vendema [...] de suis vineis de Goldento”), n. 204, 1411 (investitura “de una decima vini, bladi, canipi et nutrimorum que colligitur in pertinenciis villarum Poie, Gaudenti et Comay plebis Lomasi”). La cartina topografica “Ampelografia trentina. Varietà viti dominanti nei singoli paesi, dessunte dalle relazioni dei distretti” 1875, riporta proprio nella zona Poia-Godenzo-Comano una serie di microaree coltivate a vite, senza peraltro segnalarne la tipologia. Ringrazio della segnalazione Vittorio Parisi, esperto del ramo enologico locale.

¹⁶ Coppola, *Agricoltura di piano*, p. 242.

¹⁷ Sull’arrivo, verso la fine del XVIII secolo, della patata – guardata da principio con grande diffidenza – si veda Coppola, *Il consolidamento*, p. 269; Gorfer, *Il Lomaso*, p. 438.

¹⁸ Sul tema si veda Giacomoni, Stenico, “*Vicini et forenses*”.

Istromento di poste delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano

ASTn, *Atti dei Notai*, Stenico, notaio Lodovico Giovanni Lutti da Poia (fasc. 3629), pp. 506-516 e 738-751.

Nel nome di Dio. Correndo l'anno della redenzione del mondo 1749, indizione 12^a, in giorno di mercoledì 23 del mese di aprile, in Godenzo, pieve del Lomaso, diocesi di Trento, e nel luogo dove acostumano convenire in regola li uomini delle tre ville del conciglio, che dicesi lo spiazzo, aderente al cemitero della chiesa di San Giovanni Evangelista. Presenti come testi abili, conosciuti, adoperati, e pregati Pietro Paulo Paouli detto Sabbatino d'Andogno del Banale, e Pietro Prandi di Paro contado d'Arco, abitante in Godenzo. Essendo stati ieri secondo il solito costume amoniti à cadauna casa fuoco per fuoco ostiatim¹⁹, ed invitati per oggidi a quest'ora di circa mezzogiorno, al fine, ed effetto che sotto s'esprimerà, col mezzo delli tre infrascritti saltari presenti e di così avere fedelmente eseguito riferenti, tutti e cadauno li vicini delle ville di Poia, Godenzo e Comano, premesso anche il consueto segno colla campana grande della predetta chiesa, sono quivi personalmente comparsi l'infranominandi, cioè di Poia: Giovanni quondam Nicolò Ferrari detto ser Brido console sostituto di Giovanni quondam spectabile signor Tomaso Alberti, Giuseppe figlio di Giovanni Ferrari Giarano consigliere, Valentino Ferrari quondam Bortolo detto Mori, Battista quondam Pietro Pasi detto Palmo, Bortolo figlio di Antonio Ferrari detto Bellasero in nome del padre absente, Antonio quondam Gottardo Ferrari detto Tutto saltaro, Antonio Prati Cattarinotto, Giovanni quondam Giacomantonio Rigotti, Antonio quondam Cristoforo Pasi detto Rossino, Francescantonio quondam Francescantonio Ferrari detto dei Mori, Giovanni quondam Bortolo Ferrari detto dei Mori, Domenico quondam Bortolo Ferrari dei Mori, Alberto quondam Bortolo Alberti dei Mori, Gianantonio quondam Domenico Damini detto Maneri, Francesco quondam Salvatore Carnesalli, Battista quondam Amadio Savi, Antonio quondam Antonio Carnesalli, Giandomenico quondam Giovanni Carnesalli detto Cescati, Giorgio quondam Antonio Ferrari detto Mattè, Cristoforo quondam Antonio Carnesalli detto Cescati, Antonio quondam Pietro Pasi detto Palmo, Francescantonio quondam Antonio Carnesalli; di Godenzo: Domenico Floriolti console sostituto di Giovanni Ferrari absente, Giancristoforo Pasi consigliere, Alloisio Armanelli consigliere, Giovanni quondam Pietro Formaini detto Bianchino saltaro, Dominico quondam Bortolo Formaini detto Facco, Giovanni quondam Nicolò Armanelli, Battista quondam Antonio Pasi detto Pasotti, Giovanni Formaini detto Perocchio, Antonio quondam Giovanni Pasi detto Buratti, Antonio quondam Pietro Formaini detto Riccadon, Alloisio Armanelli, Bortolo figlio di Giovanni Ferrari in assenza del padre, Innocenzio quondam Bortolo Ferrari detto Facco, Mattia quondam Romedio Pasi, Bortolo quondam Domenico Alberti detto Beltram, Battista figlio di Domenico Antonio Formaini in assenza del padre, Giovanni quondam Pietro Formaini detto Piccolo, Giovanni Domenico quondam Antonio Formaini detto Piccolo, Pietro Adamo

¹⁹ Termine latino: di porta in porta.

quondam Giovanni Alberti, Bortolo Panizza, Giovanni Ricca Casari, Antonio Ricca Casari, Antonio, e Stefano fratelli Ricca detti Gallano, il d(on) Carlo Rigotti il quale acconsentendo à cadaun altro delli capitoli da infrasciversi, protesta con ogni et cetera non dare il suo voto per quelli che concernono la malga, à quali anzi intende non essere per ubbidire ne osservare; di Comano: Giovanni Tonina console, Gaudenzo quondam Giovanni Michellini consigliere, Simone quondam altro Simone Mallesardi consigliere, Gaudenzo figlio quondam Michele Michellini saltaro, Giovanni quondam Domenico Antonio Martinelli, Francesco quondam Giovanni Mallesardi, Giacomo Lunardi, Paulo quondam Ognibene Mallesardi, Michele quondam Francesco Michellini detto Samer, d(on) Giacomo quondam spectabile signor Alberto Grossi, Giovanni quondam Odorico Buratti, Carlo figlio di Gianalberto Grossi infermo, Giovanni figlio di Francesco Ferrari absente, Tomaso quondam Giacomo Buratti, Giacomo figlio di Valentino Buratti decrepito, in nome paterno, Giovanni quondam Giacomo Buratti detto Grazadè, Giacom'Antonio Mallesardi, Antonio quondam Simone Buratti detto Prangio, Antonio quondam Antonio Martinelli, Giacomo quondam Giovanni Martinelli, Odorico quondam Giovanni Buratti detto Grazadè, Pietro figlio di Giovanni Morelli absente, Giuseppe figlio di Domenico Martinelli detto Rè, Bortolo quondam Martino Michellini, Gaudenzo quondam Alloisio Michellini, Gaudenzo figlio di m(astro) Michele Michellini; li quali tutti collegialmente in regola uniti asserendo essere molto di più che due delle tre parti de vicini delle dette tre ville, oltre li absenti dalla patria; anno esposto e narrato siccome in dette ville siano vigenti certe osservanze e consuetudini sull'esempio delle quali si regolano varj interessi pubblici, oltre anche due pubblici istromenti, uno chiamato l'istromento delle poste, l'altro del regolamento delle malghe; e perché, tra la lunghezza de tempi, si sono in parte mutati li costumi delli uomini e le circostanze delle cose, così che amaestrati dall'esperienza anno imparato e comprendono essere pregiudiziali al buon governo e regolamento delli pubblici affari ed interesse anche dei privati molte delle dette osservanze e varj capitali ancora delli detti istromenti; come non meno molte delle buone essere passate con inosservanza, in disuso, ed essersi dalla pratica scoperti non pochi disordini che s'introducono a danno e privato, e pubblico; al che, volendo in ogni migliore possibile forma opportunamente provvedere, facendo per se, se successori et absenti, per li quali d'unanime parere, noto e consecrato, nessuno discrepante, se non che il detto don Carlo Rigotti protestante nella forma come avanti si è detto a cui opponendosi tutti gli altri vocali, anno primieramente, col tenore del presente, annullato, revocato, ed abolito ogni e qualunque osservanza, consuetudine o prescrizione che fosse in passato stata introdotta la quale non fosse uniforme alli seguenti capitoli, dichiarandosi che questa non debbi, né doverà in conto nessuno essere attesa, né osservata ma riprovata quale corruttella. Indi anno annullato, casato, e revocato tutti e ciascheduno li cappi che stanno disposti nelli precitati antichi istromenti di poste e regolamento delle malghe, cosiché in avvenire non possino né debbano avere la menoma considerazione, forza, né osservanza veruna, ma si abbino per revocati ed annullati come se giammai stati fatti fosseron.

Successivamente di mente universale di tutti li vicini facendo anche come avanti et cetera, omni semper et cetera, di nuovo statuiscono, ordinano, provvedono e

dispongono da osservarsi nell'avenire inviolabilmente nelle dette tre vicinie, come sotto starà espresso et cetera, promettendo et cetera, sotto l'obligazione et cetera, salva però sempre e non altrimenti la sovrana approvazione di S(ua) A(ltezza) R(everendissima), che si fanno à sperare, siccome le intavolate provisioni meditano al publico e privato comodo e vantaggio né si scostano dalla dovuta ubbidienza alle S(ignorie) superiori, onde umilmente chiegono e supplicano per essa sovrana approvazione, e confirmazione.

1. Li consoli di Poia, Godenzo, e Comano, che sono e saranno in avenire, doveranno ogn'anno il giorno della Beata Vergine 25 marzo far la regola generale nel luogo del piazza presso il cemeterio della chiesa di San Giovanni di Godenzo, in cui assumeranno l'ufficio consolare e di consigliere quelli alli quali toccherà per turno e ruota, e presteranno il giuramento d'esercitare li presenti capitoli. E se quello cui aspetta si l'uno o l'altro delli detti uffici ritrovandosi presente in essa regola ricuserà assumerlo o prestare il giuramento incorrerà ex ipso facto s'intenderà incorso nella pena di gazette otto per quel giorno; ed indi successivamente di gazette quattro ogni e qualunque volta dipoi per ordine del console delle rispettive ville, col mezzo del saltaro gli venirà comandato d'assumere detto ufficio, o giurare, e contradirà a ubbidire. La quale pena doverà applicarsi come sotto al cap. 94.

2. Resta fissato che ogn'anno indispensabilmente li uomini delle tre ville convehgino tutti, e si uniscano nel luogo solito in regola generale cinque volte: e queste si faranno li 25 marzo, 23 aprile, 15 luglio, e l'ultima domenica di luglio, e la quinta alli undeci novembre²⁰: che li consoli, consiglieri o scrivante che mancherà incorrerà cadauno d'essi nella pena di due gazette, quando non abbi legitimo impedimento, e che sia conosciuto per tale dalla regola in cui mancherà. E gli altri uomini non giurati che mancheranno a qualcuna delle predette cinque regole incorreranno nella pena d'una gazetta per ogn'uno, ed ogni volta; dalla quale pena saranno esenti quelli che averanno ragionevole impedimento da essere conosciuto per tale dal console della sua villa. Nelle altre regole poi che secondo le circostanze veranno invitate nella forma solita, se mancherà il console o consigliere incorerà la pena d'una gazetta e li altri uomini d'un marchetto²¹, non avendo impedimento da essere conosciuto come avanti. E nonostante doverà essere anche dalli absentì inviolabilmente osservato quanto in esse regole venirà colla maggioranza de voti determinato. E sarà ufficio dello scrivante fare nota delli mancanti senza legitima cagione.

3. Ogn'uno che nelle tre ville possedi casa, orto, beni, stabili sarà tenuto contribuire ogn'anno la solita mercede al saltaro, ed anche sostenere e fare l'ufficio da saltaro allorché gli toccherà per ruota, quando però abiti, o abita sua famiglia, in una o l'altra d'esse tre ville. E ciò sotto la pena di gazette quattro ogni volta che ricuserà a pagare la mercede al saltaro o fare detto ufficio; la quale pena potrà essergli replicata in tutte le regole che succederanno doppo la trasgressione, fino che

²⁰ San Martino, tradizionalmente data di inizio (e fine) dei contratti di lavoro e di affitto.

²¹ Marchetto è il nome popolare del soldo veneto, coniato nel 1476; dato che una lira veneta si divide in venti soldi, una gazzetta vale due soldi e dunque un marchetto mezza gazzetta.

averà adempito. Quelli che non tengono fuoco non faranno l'ufficio di saltaro e pagheranno alli saltari solo la mettà di chi mantiene il fuoco.

4. L'ufficio di saltaro e custode delle campagne e vigne si farà per ruota, secondo l'antica usanza. E li saltari delle campagne doveranno presentarsi alla regola delli 11 novembre per ricevere il giuramento, ed essere conosciuto dalla regola medesima se quello si presenterà sia abile, e generalmente si pronunciano per inabili ed inadmissibili quelli che non passeranno gli anni 14²² e dopo li 65 se al medesimo tocca, ed aspettasi fare tale ufficio per ruota; mentre in nome altrui non potrà fare esso ufficio se non chi passerà anni 18; avvertendosi anche che in quelle case dove sono più uomini, o giovani, che eccedino l'età d'anni 14, se quello che verrà presentato non passerà per abile in detta regola colla maggioranza de voti, doverà assumere l'ufficio uno dell'altri, che dalla maggior parte della regola, come sopra, sarà creduto abile. In pena a chi ricuserà assumere l'ufficio allorché gli si aspetta, o presenterà uno che non sia passato nella detta regola per sufficiente, di gazette due da incorersi ogni giorno e moltiplicarsi per quanti giorni persisterà nella inobedienza.

5. Cadaun saltaro delle dette tre ville tra lo spazio di 15 giorni doppo la regola delli XI novembre doverà provvedere, od aver provveduto, un torro buono e sufficiente di pellame rosso o formentino al console, giurati, e regola della sua villa, acciò sia conosciuto se sarà delle qualità necessarie, e nel caso che non sia dalla maggior parte approvato doverà provvedere un altro ed indi presentarlo, come prima, e questo doverà tenere fino al fine del suo ufficio di saltaro, e non negarlo né ricusarlo giammai a nessuno de vicini per l'occorrenza di fecondare le armente in pena di gazette 4 per ogni giorno, e rispettivamente dieci ogni volta che ricusasse darlo. Né il saltaro potrà giammai sotto verun pretesto servirsi per il giogo di detto torro quale darà al pastore col suo greggie tre giorni in settimana; e sempre al tempo del malgheggiare, in pena di gazette dieci per ogni giorno ed ogni volta, che sarà contraffatto; per il quale torro il saltaro non sarà obbligato né pagare salario, né guardare il pastore.

6. Il saltaro delle campagne tutto il mese d'ottobre, novembre e dicembre doverà avere e mandare al pastore un caprone o sia becco di bella qualità, e nelli mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre non potrà darsi al pastore né col greggie caprino nessun capro che non sia castrato secondo l'arte, in pena cadauna volta che sarà contraffatto a qualcuno delli detti cappi di gazette una. Per il quale maschio il saltaro né pagherà né guarderà il pastore.

7. Li saltari, doppo che averanno giurato, doveranno diligentemente soprastare, custodire e guardare tutti li fondi situati nel distretto della sua regola, e ritrovando alcuno che danneggi doveranno con buona fede manifestarlo a tenore di questi capitoli, e ciò cominciando dalla Madonna di marzo fino a Sant'Andrea. Tra il quale tempo il saltaro non potrà absentarsi, né andare fuori dalla sua regola, né impiegarsi nemmeno in quella in verun lavoriero, se non che sia giorni ne quali dovesse presentarsi in giustizia, ed altri sie per condursi al monte, con previa licen-

²² Sull'età di 14 anni per essere ammessi alle regole come vicini si veda Riccadonna, *La "Carta di posta di Monte Casale"*.

za però del suo console, e dando un sufficiente sostituto, e non altrimenti. E mancando detti saltari incorreranno nella pena d'un trono²³ per cadauna volta che saranno ritrovati mancare, oltre il rifacimento del danno, et cadaun vicino maggiore d'anni 20 potrà manifestare detti saltari e conseguirà carantani quattro per ogni manifestanza.

8. Li consoli o consiglieri che ritroveranno qualche persona o animale a danneggiare nelli beni altrui doveranno manifestarla con buona fede, e trasgredendo di farlo potranno questi essere manifestati da cadaun vicino che passi anni venti come sopra, ed incorreranno nella pena stessa del dannificante non manifestato, e doveranno riffare il danno del proprio, la quale pena per un terzo appartenirà al manifestante. S'avverte però che non saranno credute né considerate quelle manifestanze che non sarà scritto o non si dirà in voce il giorno preciso in cui sono seguite.

9. Se qualche uomo maggiore d'anni 25 vedesse qualche persona o animale a portar danno, e chiamasse tre volte il saltaro di qualche regola, e lo vedesse, se il saltaro non risponderà incorrerà la pena di gazette cinque da essere applicate per un terzo a quello che l'averà chiamato e manifestato.

10. Ogn'uno, sì terriere che forastiere, il quale possedi vigna in qualunque regola delle 3 ville doverà pagare la solita mercede al saltaro, e cadaun giorno che, ricercato, ricuserà, cominciando il giorno della vindemia, incorrerà la pena di gazette quattro se terriero, ed otto se non vicino d'alcuna delle dette tre ville, avendosi che chi non è vicino paga al saltaro solo la mettà et cetera.

11. Quello li quale aspetta da fare l'ufficio di saltaro in qualche regola delle vigne doverà nella regola dell'ultima domenica di luglio, o in un'altra se così fosse dalli consoli avisato, presentare il saltaro nella forma come al cap. 4: coll'aggiunta, che sarà possibile fare il saltaro per altri a quello che non sarà vicino e non averà vigne in quella regola, mentre per essere adnesso all'ufficio di saltaro anche a nome altrui sarà necessario e che sia vicino, e possedi vigna in quella medesima regola. Inoltre non potrà essere saltaro quello che non averà pagato per lo spazio di sei anni avanti la saltaria in detta regola, e sarà obligato pagare anche per sei anni doppo che averà fatto detta saltaria, quand'anche vendesse le vigne; e questo dovereà essere osservato quando la regola colla maggioranza de voti, secondo le diverse circostanze delle cose, non credese in qualche caso di dispensare per quella volta.

12. Li saltari delle vigne doveranno essere diligenti a fare le loro lege quattro giorni doppo che averanno cominciato la saltaria, cioè tra quattro giorni, sotto pena di gazette due ogni giorno che differirà. E se si absenterano dalla regola, o se saranno ritrovati occupati in qualche lavoriero in vece di custodire le vigne, incorreranno la pena d'un trono, d'applicarsi detta pena per un terzo a quello che manifesterà o potrà manifestare cadaun vicino che passi gli anni 25, e li consoli e giurati saranno obligati a sensi del capitolo 8 e sotto le pene come in quello et cetera.

13. Sotto la pena di gazette due di giorno, quattro di notte, e del doppio a forestieri si proibisce, oltre sempre al rifacimento del prezzo e danno, il prendere uva, o frutti di qualunque sorte, foglia, palli, o stroppe nelli fondi altrui, e cadaun giura-

²³ La lira tron fu coniata dal doge Nicolò Tron nel 1472; valeva 20 soldi o 12 carantani.

to doverà manifestare, e nelli beni che non siano del manifestante potrà farlo anche ogni vicino che passi anni 25, e questo conseguirà il terzo della condanna.

14. E sotto la pena e coll' autorità e debito rispettivamente di manifestare come nel cap. 13, si proibisce il levare rappe, ravizze²⁴, faggiolli, legumi, erba o fieno delli prati o campi altrui.

15. Tutti quelli che possiedono fondi che toccano le strade averanno l' obbligo di mantenere, comodare e rificare dette strade, così anche di fare, mantenere le siepi o cese²⁵, e stappare li vaioni, cominciando dal rivo di Rumesto o sia Varagn fino al commune su là dentro delli campi di Bondine e dall' officine sul Dallo, proseguendo fino su in cima, alli campi verso la chiesa della Santa Croce; doveranno essere da possessori de fondi confinanti comodate tutte le strade e stradelle, quand' anche in passato fosseron state comodate da vicini. Si risserva solo la strada del Dos, che comincia dalle Mase di San Giovanni fino al monte, la quale doverà essere comodata e mantenuta delli vicini come et cetera. E cadauno, purché avisato et cetera in persona o alla casa col mezzo del saltaro, tra tre giorni non adempirà il suo dovere, potrà essere condannato delli consoli o giurati della regola in pena di gazette due per ogni sito dove sarà manifestato per mancante.

16. Quelli che possiedono fondi che toccano le strade o comune o cadaun altro luogo, venendo col mezzo del saltaro avisati delli consoli o consiglieri di dover se rare e stupare per preservazione delli danni, debbano adempire tra lo spazio di giorni sei, in pena e sotto pena di gazette due per ogni cesa o vaione, da incorersi ogni giorno che dal saltaro sarà manifestato doppo li detti giorni sei.

17. Ogni console che succederà doverà far fare dieci passi di strada in buona e lodevole forma fra la sua regola, e sarà oculato nel far mantenere, rificare e comodare tutte le strade tra la sua regola, tanto nel piano che nel monte, sotto la pena di gazette otto per ogni strada, e tante volte quante sarà convinto in trasgressione.

18. Ogni uomo che abiti in dette tre ville maggiore d'anni 14 fino alli sessanta doverà andare a rificare e comodare le strade ogni volta che li consoli la sera antecedente averanno fatto avisare col mezzo del saltaro sotto pena di mezzo trone per ogni volta, ed ogni persona che trasgredirà (allorché non avese giusta cagione d'impedimento). S'ecceua solo un uomo per ogni edificio. E quelli che mancheranno nel plobego²⁶ così detto d'agosto incorreranno la pena di troni uno per persona da applicarsi a quel collonello²⁷ dove avrebbe dovuto lavorare. Si doverà lavorare in quel sito dove il console o consiglieri ordineranno ed a quelli si doverà ubbidire ogni volta che avvertischino che si debbi lavorare, in pena di gazette due per ogni inobedienza. Tutti li uomini si chiameranno e conteranno appresso alla villa al terzo suono della campana, e s'intenderà mancante ed incorrerà la pena chi si absenterà dal lavoriero. Ed in tutti li casi doveranno essere supplite e rifatte le opere mancanti.

²⁴ Specie di rape; in altri contesti erba infestante sui pascoli montani.

²⁵ Recinzione, siepe.

²⁶ Sta per "publico": si tratta della regola agostana, riservata ai lavori stradali.

²⁷ Di solito indica una suddivisione territoriale della comunità; qui sembra stia per gruppo di lavoro o squadra.

19. Se alcuno per sua colpa guasterà qualche cesa, struppaia, portella, strada o piazza comune incorrerà nella pena di gazette dieci da essere applicate per un terzo a chi lo denuncierà al console o scrivante, colla notizia sempre del giorno.

20. Niuno sopra le ville potrà divertire²⁸ aqua dalli rivi, se non per bisogno di bagnare calcina o mastico, e levandola per detti usi doverà anche rimetterla, in pena di gazette cinque se per altro la divertirà, oppure allora cioè levandola per la calcina o mastico subito non la rimetterà.

21. Se alcuno avanti che dalli consoli²⁹ col mezzo delli saltari si sarà deciso vindemiare o raccogliere le rape, incorrerà nella pena di gazette sei per ogni conzale³⁰ d'uva, e gazette tre per ogni bena di rape.

22. La regola di sotto delli prati divisi del monte comincerà doppoché li giurati averanno fatta la visita al monte, e tra sette giorni doppo visiteranno la regola più alta, cioè quella di sopra; la quale comincerà sempre l'ottavo giorno doppo cominciata la prima. Ogni giurato doverà visitare una volta il monte al tempo predetto e, mancando, incorrerà nella pena d'un trone. E se alcuni segherà avanti che corra la regola incorrerà la pena di 4 gazette, e li giurati doveranno manifestare nelle pene sudette ogni segatore, e detti giurati averanno la mettà di detta pena. In oltre se alcuno averà bovi o armente in tempo che non corre quella regola, in qualche punto del monte, quand'anche fosseron nel proprio ma non legati, incorrerà nella pena di mezzo trone per capo di bovi, o armente, da applicarsi per mettà come avanti; avvertendosi, che potrà manifestare cadaun vicino che passi anni 25 e questo consegnerà il terzo della pena.

23. Dalli dieci maggio fino alli 24. agosto, niuno potrà far legna, palli, foglia, vinzelli³¹, ovvero patuzzo³² in luogo alcuno delle sopradette regole delli prati del monte, nemmeno andare con alcuna bestia di sorte alcuna in detti prati, in pena di gazette cinque per ogni brozzo³³ di legna, palli, foglia, vinzelli e patuzzo, e per ogni schiappo di bestie grosse o minute in pena di ragnesi due per schiappo, gazette quattro per ogni giogo, e gazette due per ogni cappo di bestia grossa, la quale pena sarà raddoppiata a quelli che non sono vicini delle dette tre ville. Riguardo alli schiappi, la pena doverà essere pagata mettà dal pastore e mettà dalla guardia che dicesi scova. Il dannificante oltre la detta pena doverà riffare il danno in tutti li suddetti capi.

24. Che niuno tanto terriere che forastiere possa né debba tagliare nelli gazi del prato dell'Aqua, Ingazada, Gazollo, Brozera, Regada, Covalnero, Paghera, legna sì da spina che da foglia, in pena a chi taglierà un legno da spina de ragnesi uno ed a chi taglierà un faggio o altra pianta da foglia di troni uno per cadaun albero o pianta. Ed ogni vicino maggiore d'anni 25 potrà manifestare, doverà essere creduto e

²⁸ Deviare.

²⁹ Di mano posteriore l'aggiunta: "sia determinato il giorno della vindemia, e raccolta delle rape".

³⁰ È il recipiente di forma troncoconica da portare in spalla per il trasporto di uva.

³¹ Fascio di rami verdi, per le bestie d'inverno.

³² Lettieria, fogliame usato come strame per le bestie in stalla.

³³ Letteralmente, la parte anteriore del carro; sta per carro in quanto tale.

conseguirà la terza parte della pena. S'averte però che sarà lecito ad ogni vicino tagliare in detti gazi per il proprio uso e bisogno, e non altrimenti, legni per fare timoni da carro, e silli³⁴, e non altro, ma non già per farne vendita; nel qual caso incorrerà nella sudetta pena, che s'intende sempre oltre il rifacimento del danno e valore. Aggiungendovisi che si potranno manifestare quelli ch'averanno trasgredito contro il presente capitolo, quand'anche non fosseron ritrovati nell'atto di tagliare, o condurre li legni, ma anche doppo purché siano convinti con testimonianza d'un vicino maggiore d'anni 25 di buona fama, quale averà il terzo della pena come avanti.

25. Accadendo disgrazie d'incendi delle case doveranno li consoli delle ville assegnare una discreta sufficiente quantità di legnami per rifacimento delle medesime alli proprietarj delle case stesse abitanti nelle tre ville.

26. Nel dividere le porzioni delli gaggi si doveranno fare tre parti, che diconsi tre colondelli, ed il console e giurato d'ogni villa farà la subdivisione per cadaun fuoco della sua villa. Ognuno doverà avere tagliata tra lo spazio d'un anno la porzione che gli toccherà, e riguardo alle dase³⁵, tra lo spazio d'un mese, e prolungando à farne il taglio perderà, e s'intende à avere perduta la raggione di tagliare, e tagliando incorrerà nella pena come al cap. 24. Né sotto l'istessa pena potrà venderla da tagliare a forastiere. Ogni console e giurato in ricompensa della fatica a fare la sudetta subdivisione averà un fuoco di legna più degli altri. Chi taglierà fuori del pezzo che gli toccherà, e saragli pervenuto, incorrerà nella pena di due troni per pianta, oltre il rifacimento del valore, e danno quale doverà essere stimato dalli consoli e giurati della villa del danificato, a quale si tassa la mercede di troni uno per cadauno. Ogni vicino maggiore d'anni 25 potrà manifestare e conseguirà la quarta parte della pena.

27. Se alcun forastiere, che non sia della comunità del Lomaso, taglierà legni, palli, farà foglia, vincelli, farà patuzzo o stroppe o pascolerà con alcuna bestia sopra il comune o diviso nelle regole delle 3 ville incorrerà la pena di troni uno per ogni volta e per ogni persona, così per ogni bestia una gazetta. La terza parte della pena sarà del manifestante e pignorante; ed ogni abitante delle dette tre ville maggiore d'anni 25 potrà manifestare.

28. Si proibisce il segare e far fieno nelli comuni, in pena a forastieri di ragnesi 2 per ogni carro e a terrieri di ragnesi uno.

29. Si proibisce il vendere legne a forastieri, in pena e sotto pena di troni due per carro, oltre al pagamento della legna; la mettà della quale pena sarà d'applicarsi a quello che denuncierà il trasgressore.

30. Se alcuno sarà ritrovato a lavorare tra le regole delle 3 ville in giorno di festa di precetto incorrerà la pena di gazette quattro, e di divozione di gazette due, d'applicarsi alla chiesa di quella villa tra le pertinenze della quale sarà stato contrafatto.

31. Se sarà danneggiato alcuno in qualche suo fondo o albero, ritrovandosi il danneggiante, e se sarà manifestato alli consoli o regola, doverà restituire e riffare il

³⁴ Sbarre che entrano nei mozzi delle ruote supportando il peso del carro.

³⁵ Frasche, fronde di conifera (*Dachsen*, voce regionale tedesca).

danno che averà fatto colla persona o bestie, a stima del console e giurati della villa; e se non sarà tale danneggiante manifestato nella prima regola che succederà nel termine d'un mese, e non facendosi entro detto spazio d'un mese regola, doverà tra questo termine il saltaro della campagna o vigne manifestarlo ed averlo manifestato allo scrivante della regola, in pena e sotto pena di dovere il saltaro iremibilmente riffare il danno del proprio; come sarà tenuto fare anche nel caso che dasse la manifestanza meno sincera o prudentemente.

32. Cadaun saltaro della campagna doverà custodire tutti li campi, prati, vignali, orti ed alberi che sono entro il distretto della sua saltaria, in pena di riffare li danni che in quelli verranno apportati (eccettuate le vigne, che sono nelle regole al tempo che sono guardate da suoi saltari), e doveranno manifestare in buona fede ciascheduna persona o bestia che verrà ritrovata a danneggiare. Per ogni capo di bue, manzo o vitello, armenta, manza, o vitella che sarà ritrovata nelli campi o prati altrui a danneggiare, si condannerà in una gazetta dal giorno e una di notte per ogni volta che sarà ritrovata. E se in fondi vitati la pena sarà di gazette due per cappo di giorno e quattro di notte. Per ogni capo poi di bestiame pecorino o caprino il doppio della pena come avanti, e così anche per ogni capo di bestiame porcino, cavallo, asino o adulto, oltre sempre l'emenda del danno; colla libertà però di poter manifestare anch'alcun vicino maggiore d'anni 25, il quale conseguirà il terzo della pena. Più si proibisce il condurre qualunque sorte d'animale, tanto bovi come armente, pecore, agnelli, capre o capretti o vitelli per le stradelle delle campagne, o strade di dette campagne dove non è solito stuppare, in tempo che sono le biade in campagna, in pena di gazette cinque per ogni cappo d'animale, allorché non venghi condotto legatto; e quand'anche fosse legato non si potrà lasciarlo fermo a pascolare in dette strade o stradelle sotto l'istessa pena. Lo che s'intende anche, per quelli agnelli e capretti che alcuni sogliono condurre dietro sciolti, o farli seguire il carro, che sarà lecito manifestarli come sopra da cadaun vicino che passi gli anni 25 quale conseguirà il terzo della pena.

33. Si proibisce il mantenere ocche o anatre quando non si tenghino di continuo rinserate, sotto pena di gazette otto per capo da incorersi ogni giorno che verranno manifestate dal console o saltaro.

34. Nella primavera fino alli dieci d'aprile sarà lecito a pascolare nelli prati de privati nella regola delle campagne, e doppo li dieci aprile, fino a tanto che saranno raccolte le rape e condotte fuori delli campi, sarà proibito, sotto pena di una gazetta per ogni capo di bestia tanto grossa come minuta che sarà ritrovato in qualche prato, e se fosse lo schiappo o manera del bestiame in pena di gazette quindici, oltre il rifacimento del danno, e del doppio se il padrone delli animali non sarà d'alcuna delle tre ville: riguardo alli schiappi la pena doverà essere pagata metà dal pastore e metà dalla guardia, che chiamasi scova; ed ogni vicino che passi 25 anni potrà manifestare.

35. Chi nelle regole contrafarà alli precetti che gli venisseron fatti da consoli per evitare risse o altri disordini, tale contrafaciente incorerà nella pena di gazette cinque, tante volte quante contravenirà.

36. Li consoli, consiglieri, saltaro e scrivante doveranno girare per la regola a visitare le siepi o cese, strade, vaioni e rivi una volta dopo la Madonna di marzo

fino a San Marco, l'altra da Sant'Antonio fino a luglio, e la 3^a da San Bernardo fino a San Bartolameo, sotto penna di gazette cinque per cadauno e cadauna volta che senza legitimo impedimento ricuserà andare a fare tale visita. Ed accadendo che anche oltre le dette tre visite qualche giurato ritrovi cese, vaioni, rivi e strade guasti doverà avisare quello, o quelli a quali appartenirasi rifarli, che debbino subito restaurarli, in pena di gazette cinque come sopra; per chi ricuserà ubbidire, da incorrersi tante volte quante sarà avisato e non ubbidirà all'aviso fattogli col mezzo del saltaro per ordine del console.

37. Se alcuno si farà lecito passare col carro per qualche fondo d'altri senza la licenza del padrone, allorché non gli competisca la servitù, incorrerà nella pena di gazette otto; la metterà delle quali doverà applicarsi al padrone del fondo, eccettuandosi per occasione di vindemia o raccolta di rape; ed ogni vicino maggiore d'anni 25 potrà manifestare.

38. Se al alcuno competirà la servitù per un fondo d'altri, se sarà prato doverà stercorarlo o letamarlo avanti la Madonna di marzo, se sarà orto, fondo da canapa, o per le viti o seminare minuti doverà letamare da San Martino fino alli dieci di maggio. E se li fondi saranno fra li Maggiorini, potranno letamarsi fino alla Madonna di marzo, se di canapa fino a San Giorgio; in pena per altro di gazette otto come nell'antecedente capitolo per chi trasgredirà.

39. Se alcuna persona maggiore d'anni 14 appostatamente guastasse qualche fontana, bregno³⁶ o acquedotto, incorrerà nella pena di soldi venti, oltre il rifacimento del danno. E sotto la stessa pena si vieta e proibisce a qual si voglia persona il lavare panni di qualunque sorta, o bucato, o cosa verun'altra che potesse intorbidare l'acqua o renderle mall'odore nelle fontane destinate per abbeverarvi gli animali, e così anche nelli rivi sopra le ville.

40. Se alcuna persona andasse colli pastori, guardia che non fosse laudata e riconosciuta per idonea, e riguardo alle bestie grosse doverà passare anni 14 e per le minute 12, riceverà la pena di gazette quattro per ogni giorno, e se in detto giorno si perderà o pericolerà³⁷ qualche bestia doverà pagarla à giudizio delli giurati della villa. Ogni casa, ancorché non avesse bestie minute, doverà guardare una volta all'anno tanto per il peccoraro, come caprarò, in pena di gazette quattro, e guardare non ostante.

41. Se qualche pastore si occuperà in qualche lavoriero, a riserva di tagliarsi bastoni per proprio uso, ed intanto pericolasse qualche cappo di bestiame, o lo perdesse, doverà riffare il danno, a giudizio delli giurati della villa.

42. Se qualche pastore perderà qualche capo di bestia doverà andarne in cerca per tre giorni con il padrone dell'animale o suo comesso, il che non facendo sarà obligato all'amenda del danno come sopra nel precedente capitolo.

43. Ciascheduna persona, tanto terriera quanto forastiera che abbi viti nelle pertinenze delle ville fuori delle regole delle viti d'este ville, doverà vindemiare un giorno avanti il cominciamento delle vindemia dell'altre viti, che sono nella regola;

³⁶ Abbeveratoio.

³⁷ Metterà in pericolo.

e se vindemierà avanti paghi la pena di soldi venti, cioè d'un trone per qualunque boticello d'uva, per qualunque luogo, qualunque volta; e così proporzionatamente.

44. Se alcuno condurrà qualche animale per pascolare nelli cemeteri di San Giacomo, San Giovanni o San Giorgio, incorrerà nella pena di gazette due per ogni animale e per ogni volta.

45. Se nascese contesa per qualche saltaria, che non fosse chiaro a chi si appartenesse, li giurati determineranno chi debbi fare detto officio, e quello doverà accettarlo ed esattamente fare le parti sue sotto le pene come al cap. 4 e 7.

46. Eccetto che le bestie del vaccaro e quelle sotto il giogo, non sarà lecito condurre il bestiame per abbeverarlo nelli aquedotti o rivi sopra le ville, in pena d'essere pignorato da saltari o giurati.

47. Chiunque averà i cani che siano cappaci a danneggiare nelle uve o formentaccio³⁸ doverà tenerli legati doppo la Madonna d'agosto, fino fatte che saranno le vindemia, in pena di gazette tre per ogni giorno e tre per ogni notte che saranno ritrovati non legati, né rinchiusi: con aggiunta che, succedendo che venisse ammazzato nell'atto di danneggiare qualche cane come sopra, il padrone di cui fosse negligente nel tenerlo legato, si potrà amazzarlo impunemente, e sarà lecito il farlo dal padrone del fondo, suo commesso o saltaro. E ogni vicino maggiore d'anni 25 potrà manifestare.

48. Se alcuni s'approprierà o serrerà qualche sito comunale confinante a qualche suo fondo, se verrà precettato dalli consoli o consiglieri delle tre ville unitamente a doverlo rimettere e lasciarlo libero, incorrerà la pena di gazette otto ogni giorno che diferirà da ubbidire ed avere ubbidito a detto comandamento.

49. Le vigne alle Bezatte saranno regola delli Grepoli, ed ivi pagheranno la saltaria. Quelle alla Valle o sia al Giardino, dal Fossato di San Giorgio fino al Rì dal Mar saranno regola di Poia, e pagheranno la saltaria. Quelle nelle pertinenze di Poia e Godenzo in luogo detto alla Pontara, dalla strada che porta alla pieve, quelle saranno della saltaria del Dosso Besone, ed ivi pagheranno.

50. Cadaun saltaro delle ville di Poia, Godenzo o di Comano doverà chiudere, formare e mantenere per tutto il tempo che sono le biade ed erbe nelle campagne e prati, cioè cominciando dal giorno della prima visita che faranno li giurati alli Maggiorini in ordine al capitolo 36 fino doppo il raccolto delle rappe; formare dico, e mantenere una portella in capo alla stradella dalli prati di Pozzo, un'altra in capo della stradella che porta in Gallaura, queste due in Poia. In Comano una sotto la chiesa di San Giacomo ed una tra le case Morelli; in pena e sotto pena di gazette otto da incorersi da ogni saltaro ed ogni giorno che sarà ritrovata mancare una delle dette portelle tra il tempo sodetto. Item, sotto la stessa pena da incorersi come sopra da cadauno ed ogni giorno tra tutto il tempo predetto, s'ordina che dalli possessori delli fondi che confinano colla stradella della Croce sia mantenuta una portella in capo a detta stradella sotto il capitello Rigotti. Item, che tra la casa fu Buratti ed il campo di Brigida Allovisi, nel principio della stradella per andare a Godenzo, dalli possessori di detto campo sia fatta e mantenuta una portella, la-

³⁸ Granoturco o mais.

sciando un solo pedagno³⁹ per le persone, in maniera però che non possino passarci bestiami: consimilmente nel fine della detta stradella presso la villa di Godenzo sia fatta e mantenuta una portella col pedagno come sopra dalli possessori de fondi laterali ora Rigotti, e Ricca, in pena come sopra, da incorersi ogni giorno che il sal-taro manifesterà o qualche vicino farà istanza presso il console dell'una o l'altra villa, che sia manifestato e pignorato nelle dette gazette otto.

51. Niuno ardirà pigliare ne monti legna tagliata da altri, fassine, palli, vincelli, patuzzo, canteri, latte né borre⁴⁰ dal San Martino d'un anno fino a quello dell'altro, in pena di troni due per ogni carro e mezzo per ogni carga; la quale pena s'appartenerà per mettà al denunciante; e s'intenderà sempre il rifacimento del prezzo o danno al padrone. Passato poi l'anno da che tali cose saranno state tagliate s'averanno per derelitte e sarà lecito ad ogn'anno delle ville l'aprofitarsene e condurlese via per sé.

52. Quando si fa l'adorazione delle quarantore, nell'ora destinata alle rispettive ville, doverà andare uno per famiglia, non essendovi legittimo impedimento, in pena d'un traiero d'aplicarsi a quella chiesa della villa dove sarà stata commessa la mancanza.

53. Si proibisce il cercare e scavare lumacci⁴¹ sotto le case o muri altrui o nelli fondi d'altri, in pena d'un trone per cadauno e cadauna volta, e ciaschedun vicino maggiore d'anni 25 potrà manifestare.

54. Ogn'anno si darà il giuramento a due uomini per ciascheduna villa, che veniranno eletti in regola, i quali doveranno vigilare per tenere al possibile lontane le occasioni d'incendi, onde doveranno frequentemente visitare le cucine, camini, forni, fornelle con autorità di condannare fino alla somma d'un ragnese quelli che ritroveranno inobedienti alli di loro comandi e provisioni, e tale pena moltiplicheranno ogni giorno che verrà differito ad ubbidire. La mettà della quale pena appartenerà ad essi giurati. Item, si proibisce il servirsi di tia⁴² accesa in casa sotto pena di gazette cinque per ogni volta, in stalle o nelle are⁴³, in pena d'un ragnese per ogni volta, e sotto la stessa pena si proibisce andare nelle are anche con qual si voglia altro lume. Ed ogn'uno maggiore d'anni 25 potrà manifestare, e conseguirà il terzo delle pene predette. Anzi, per maggiore cautella si proibisce assolutamente l'uso della tia, in modo che se li soprastanti de camini ritroveranno tia in casa d'alcuno potranno e doveranno pignorarla in gazette cinque.

55. Resta fissata la mercede delli consoli, consiglieri e scrivante, quando saranno accessi e sentenze nelle differenze oculari e cause sindacali, in gazette quattro per cadauno, e nulla più, da essere pagate in danaro.

56. Allorché alcuno vorrà che li consiglieri gli facino qualche stimanza, e vorrà il biglietto di detta stimanza, doverà pagare due carentani per consigliere; della quale spesa però, quando sarà in occasione de danni, doverà però essere rifatto dal

³⁹ Pedana, passaggio.

⁴⁰ Rispettivamente: travi, bastoni o pertiche, tronchi.

⁴¹ Lumache (il divieto serve anche a evitare scavi sotto le fondamenta delle abitazioni).

⁴² Legna di pino resinoso che si usava per accendere il fuoco.

⁴³ Aie.

dannificante o da chi incomberà il rifacimento del danno. Avvertendosi che nelli biglietti delle dette stimanze sia posto il giorno, altrimenti non serviranno, come se fatte non fossero, né li detti consiglieri potranno avere la mercede avanti fassegli.

57. Similmente si prevede che alcuna manifestanza non sarà attesa né considerata allorché non si dii alla nota del giorno preciso in cui è seguita la trasgressione per quale pretende fare detta manifestanza; con di più che dette manifestanze debbino essere notificate alla regola o scrivante della regola dentro il termine d'un mese dopo che saranno state date, e se queste verranno differite oltre il detto mese dalli saltari doveranno essi pagare del proprio dette manifestanze.

58. Dalli dieci di maggio e fino che non saranno discesi li bestiami dalle malghe resta proibito a chiunque il pascolare con bestiami né grossi né minuti nelli pascoli della malga e regola di quella che comincia alli termini del capo del prato a Navone verso mezzogiorno, e prosegue fino alle Ceriole, e poi tende alla Fontana di Vendes, e di qua dentro, in penna di ragnesi due per schiappo di bestiame sì grosso come minuto; e se non sarà schiappo, di mezzo trone per capo di bestia grossa e di un traiero se minuta. Con questo però: che se il padrone sarà vicino o abitante delle tre ville s'intendi bestie da giogo in occasione avesseron colla carreggiata pascoleranno senza pena. Per li cavalli poi, mulli ed asini resta in ogni tempo proibito il pascolo nelli luoghi della regola della malga predetta, eccetto che in occasione fosseron per collà nolleggiati o cavalcati; in pena di gazette una per cappo, un terzo delle quali pene lo consegirà il manifestante, e potrà pignorare ogni vicino maggiore d'anni 25.

59. Si proibisce a chiunque il perder il rispetto a saltari in pena d'un ragnese in fatti, e mezzo in parole; e ciò oltre le legali e statutarie.

60. Col presente resta proibito in ogni tempo il lasciar andare animali di qual si voglia sorte nelli campi e fondi altrui dove siano vigne, e così anche in quelle da zappa, in pena e sotto la pena di traieri uno per ogni capo di bestia grossa ed anche di genere caprino e gazette una per ogni capo di pecora, da incorersi tante volte quante verranno ritrovate o da saltari, o da qualche vicino eccedente d'anni 25, quale anche potrà manifestare, e chi manifesterà averà il terzo.

61. Si vieta l'andare per sentieri dei prati e campi con cavalli, mulli o asini ed il condure per quelli bestiame bovino, in pena di carentani sei per ogni sentiero.

62. La primavera fino alli dieci di maggio e non più sarà lecito condursi dietro capretti o agnelli senza l'obbligo di condurli legati; con questo però, che se anche fra detto tempo saranno ritrovati ad apportare danno ad alcuno, il padrone di detti animali incorrerà nella pena di tre quattrini e sarà obbligato al rifacimento del danno.

63. Si prevede che dopo il ritorno dalle malghe il caprarò debbi ricevere gli allevi di quell'anno e custodirli coll'altro gregge caprino; e sarà proibito a cadauno il condure o far condure a pascolo dopo detto tempo capretti in altra forma se non che dandoli al caprarò, in pena di quattrini tre per cadaun giorno e cadaun capo d'animale in cui sarà contraffatto.

64. Per comune vantaggio ed utilità delli uomini delle tre ville resta ordinato che ogn'anno si debbi fare malga e non possi essere sospeso e tralasciato di malgheggiare alcun anno, se non che coll'intiero consenso e voto da tutti li vicini che

veramente allora abbi bestiame da latte; e per sospendere di fare malga non si potrà altrimenti fondarsi nella maggioranza de voti, ma doveranno essere tutti in voto di non farla, altrimenti doverà farsi se anche un solo che abbi bestiame da latte da fare in monte vorrà che si faci. Perciò li malgari ogn'anno saranno obligati avere provveduto tutto l'occorrente in pena di ragnesi tre, un terzo della quale pena s'applicherà a sanare spese occorrenti per la malga.

65. La malga si farà nel sito solito a Navone fino alla vigilia di San Lorenzo; ed in detto giorno s'alzerà la malga al luogo dell'Aqua del Durone, ove doverà erigersi una nuova casina, ed ivi doverà mantenersi il bestiame a malgheggiare fino alli venti di settembre.

66. Cadauno, di qualunque condizione essere si sia, doverà ogn'anno in tempo del malgheggiare mandare in malga tutto il suo bestiame, sì bovino che caprino, ancorché non fosse da latte, a risserva solo delli bovi da giogo, vitelli o vitelle che non abbino compito l'anno, sotto pena di mezzo trone per cadauna bestia ogni giorno che sarà contrafatto.

67. Quelli però che sono soliti a far giogo con armente non saranno obligati a mandarle in malga; e se si darà anche il caso che alcuno di quelli, che per altro non sono soliti a far giogo con armente, abbisognaseron servirsi di quelle, potranno per suo bisogno, con previa espressa licenza però del malgaro della sua villa, condurre giù dalla malga armente e prevalersene, quando però vi sia veramente il bisogno di ciò fare e senza frode né inganno; con questo però, che se senza legittimo impedimento le tenessero giù di malga oziose senza lavorare più di due giorni, incorrerano la pena di mezzo trone per cadaun giorno che averanno tenute dette armente giù dalla malga.

68. Così persuadendo l'utile che si ritrae dal malgheggiare qui unitamente il proprio bestiame piuttosto che darlo ad affitto altrove, da dove di quando in quando si riportano infezioni nelli animali bovini ed anche caprini, si stabilisce che alcuno, di qual si voglia condizione essere si sij, non possi affittare fuori dal distretto delle tre ville alcuna vacca né capra, cominciando dalli venticinque del mese di dicembre fino alla festa di San Michele, in pena di carentani sei per ogni vacca e carentani tre per ogni capra, da incorersi ogni giorno dal dì che sarà stato affittato fino al giorno di San Michele. Lo che però averà luogo nel solo caso che si osservi esattamente il capitolo 65 e non altrimenti, con tutti gli altri riguardanti il modo di malgheggiare.

69. Li consoli, consiglieri e malgari che sono e di tempo in tempo saranno, doveranno nella regola deputata l'ultima domenica di luglio elegere li nuovi malgari, e questi che siano persone di quelle che mandano in malga bestiame da latte, li quali nuovi eletti malgari doveranno accettare tale officio e prestare il giuramento, e ricusando incorrerano nella pena di carentani otto ogn'uno ed ogni volta che ricuserà, allorché gli sarà commesso e gli verrà offerto il giuramento.

70. Subito seguita l'elezione delli nuovi malgari, e ricevuto che averanno questi il giuramento, li malgari dell'anno antecedente con inventario gli consegneranno la

caldara, conche⁴⁴, cazza, le secchie, ed ogn'altra cosa appartenesse alla malga, e quelle doveranno custodire e successivamente renderne conto.

71. Sarà debito ed impiego delli malgari ogn'anno il condurre alla prima, e seconda casina e malga la caldara, conche, secchie e tutti gli altri utensilli appartenenti e necessari per la malga, il provvedere un casaro capace per fare bene il suo mestiere con cui pattuiranno il salario e gli daranno il giuramento di fare rettamente il proprio dovere. Essi malgari daranno ogn'anno alli pastori in malga una zappa, un badile, una manara, una bilancia o peso sotto pena di carentani uno da incorersi ogni giorno e per ogni capo delli sudetti nel quale mancassero li malgari di dare alli pastori li stromenti sudetti.

72. Li malgari che sono e saranno, discesa che sia la malga e compita la stagione del malgheggiare, saranno obligati di fare li conti sopra la regola generale alla presenza delli uomini delle tre ville comandata dalli saltari, in pena in caso di contrafazione al presente capo di perdere la ricognizione e mercede che gli viene stabilita, come nel capo seguente.

73. In ricompensa dell'incomodi, impieghi e fatiche delli malgari, se gli destinano due giorni d'entrata della malga nella prima pesa e due nella seconda pesa; cosiché conseguiranno quattro giorni d'entrata, cioè poina, formaggio e bottiro, che poi divideranno tra di loro.

74. Li consoli delle ville di Poia, Godenzo e Comano saranno obligati provvedere delle cose necessarie, quando sarà bisogno risarcire e comodare le cese, bregni, casine o tressi⁴⁵, e condurre altre cose bisognevoli per la detta riparazione, allorché dalli malgari gli sarà ciò ordinato; e se ricuseranno o non adempiranno provvedere come sopra, in tale caso incorreranno e s'intenderanno incorsi nella pena di carentani sedici per ogni console e per ogni giorno nel quale mancheranno di eseguire le predette cose, doppoche dalli malgari gli sarà stato destinato il giorno.

75. Chi ricuserà pagare spese che veniranno poste per occasione della malga, o ogni volta doppo la prima che sarà ricercato a farne il pagamento, incorrerà la pena di carentani due per cadaun giorno che diferirà adempierlo.

76. Nel caso che per ampliare li pascoli della malga venghi creduto utile fare delli grassi, doveranno questi essere fatti dalli vicini per fuoco anche da quelli che non anno bestiami.

77. Quando sarà necessario coprire la casa o casina delli pastori, li consoli delle ville doveranno ordinare che ognuno che ha boschi in malga nel giorno che sarà destinato debbi portare la paglia alla casina per coprirla, in pena a trasgressori di carentani sedeci.

78. Si proibisce sotto la pena d'un ragnes per ogni volta e per qualunque persona che ardisce in qualche forma daneggiare o rovinare la casina, muri, fontane, tressi o qualunque altra cosa ivi appartenente all'uso di detta casina, e ciò oltre l'emendazione del danno, la quale pena s'applicherà per mettà all'acusatore; ed ogni vicino maggiore d'anni 18 doverà manifestare; e restando convinto da persona degna di fede d'aver veduto alcuno danneggiare come sopra, e che non l'abbi

⁴⁴ Recipienti di rame per raccogliere il latte.

⁴⁵ Recinti in pietrame o delimitati da pali dove stabulano le mucche per la mungitura.

manifestato alli consoli, incorrerà anche esso nella pena d'un ragnes, e quello che l'accuserà conseguirà la metà.

79. Ogni persona che averà in malga bestiame bovino, che d'illà passi un'anno, ed un giorno, nel dì che sarà avisato pervenirgli la ruota doverà dare, e consegnare alli malgari tre libre e quattro oncie di pane sufficiente e ben condito. E per ogni cappo di bestiame caprino che sarà in monte darà ogni giorno che gli toccherà la quota due libre di pane. E se alcuno mancherà corrisponderlo nel giorno che sarà avisato, li malgari dovranno provederlo a danno e spese del negligente, e se sarà officio delli malgari stessi far condurre tutto il detto pane alla malga a sue spese.

80. In avvenire li consoli provederanno un pastorello che faci da cacciarollo per il bestiame grosso in malga, da pagarsi sopra li cappi del bestiame bovino; ed in questa forma resteranno liberi dal mandare quella custodia, che dicevano scova.

81. Si provide che, dovendo li consoli o malgari far convenire alcuno in giudizio per l'esazione di qualche pena riguardante la malga, questi per il suo viaggio verso Stenico quand'anche avesseron solamente oltrepassata la Dovina aver debbino dal trasgressore traieri sei per sua mercede, e quello debbi pagare radoppiata la pena in riguardo della sua ostinazione e contumacia; lo che s'intendi anzi generalmente per tutte le pene contenute nelle poste, con questo però, che il pignorato pria d'essere citato sia stato urbanamente ricercato al pagamento.

82. Quando sarà ordinato dalli malgari le pese del latte, ogn'uno doverà andare ad acudire pel proprio interesse, ed il primo che si peserà doverà sempre essere quello del bestiame delli malgari, e poi per quello degli altri si comincerà alternativamente, una volta in un capo della villa o ville, e l'altro altrove.

83. Quando li malgari col mezzo delli saltari aviseranno che chi ha entrata in monte mandi a pigliar la propria porzione, differendo, se alcuna cosa perirà doverà imputarlo a sua negligenza, né li malgari saranno obligati ad altro.

84. Chi nel giorno che le tocca la guarda del bestiame conducesse alla fiera qualche capo di quello, se lo venderà non sarà obligato alla guarda del pastore, e riconducendolo a casa doverà subito rifare detta guarda, e rincasando; li consoli a danno di quello poneranno per tale giorno o giorni il pastore all'osteria.

85. Si proibisce alli malgari e casaro il vendere frutto alcuno della malga senza la presaputa de vicini in pena di carentani sedeci per ogni contrafazione riguardo alli malgari, e di ragnesi uno riguardo alli pastori e casaro, che s'intenderanno condotti sotto questa precisa condizione.

86. Per pagare li pastori si doverà numerare tutto il bestiame al tempo che si accordano li pastori, e la seconda volta si numererà il giorno di San Giovanni di giugno o la sua vigilia, e la terza volta si numererà al giorno di San Lorenzo o la sua vigilia.

87. Quelli che sono vicini d'una o l'altra delle ville, volendo uscire da vicini, doveranno il giorno di San Martino ricusare il fuoco; e quelli che anno raggione alla vicinia, doveranno chiamarsi il fuoco detto giorno di San Martino, volendo entrare alla partecipazione e godimento delle raggioni vicinali; altrimenti facendo saranno nel primo caso considerati per vicini fino al giorno di San Martino seguente; e nel secondo saranno tenuti per soli abitanti.

88. Tutti li pastori doveranno essere accordati in regola e, riguardo a quelli di Poia e Godenzo, nella regola che per questo fine si fanno presso la chiesa di San Giorgio per le pecore e capre li 14 febraro e per le armente li primi d'aprile.

89. Tutti li consoli, che sono e saranno per l'avenire, saranno tenuti rascuotere tutti li pegni da quelli che saranno stati legitimamente manifestati, ed il giorno della Madonna di marzo doveranno con buona fede e senza frode rendere noto alla regola della porzione toccante alli uomini e vicini delle ville sotto la pena di gazette otto per cadauna contrafazione; che ogni giorno che li consoli saranno in dimora doppo il detto tempo a presentare essi pegni incorreranno nella pena di gazette due per ogn'uno.

90. Cadauna persona, sì terriera che forastiera, la quale fosse stata manifestata, dando e pagando in contante le pene che avesse incorse tra lo spacio di giorni quindeci doppo che gli saranno ricercate la prima volta, se gli doverà rimettere la terza parte della pena.

91. Si prevede e resta ordinato, che li padri debbino pagare le pene e danni che veniranno dati dagli figli di famiglia, ed il padrone per il servo o operaio.

92. Nascendo qualche difficultà per l'intelligenza di qualche passo o punto delli presenti capitoli, doverassi stare ed aquietarsi all'interpretazione che verrà data dalli giurati, li quali però non potranno ribattere né sminuire la pena d'alcuna contrafazione a verun contrafaciente allorché non concorri il parere della regola di sminuirla.

94. Tutte le pene che nelli presenti capitoli vengono cominate doveranno essere applicate per un terzo al dannificato o villa o raggioni della malga ne suoi casi, l'altro alli saltari, denuncianti o manifestanti, intendendosi di quelle pene delle quali non è stato particolarmente provveduto nelli capitoli a chi debbino essere applicate, oppure è stato detto a chi applicar se ne debba una o l'altra parte solamente; avvertendosi che generalmente d'ogn'una se ne attribuisce un terzo alla medesima mensa episcopale.

95. Si prefigie e tassa la mercede alli consoli, giurati e scrivante per il giorno che rendesi le raggioni de pegni in troni cinque per cadauno, da pagarsi a danaro.

96. In ordine al cap. 36 li consoli e giurati anno l'obbligo di visitare li rivi, e fossati ogni volta che fanno la visita delle strade, e come in detto cap. 36, onde col presente resta spiegato a chi s'appartenghi purgare e riparare detti rivi, e però et cetera. Quello a Pallù cominciando dal luogo detto la Malghetta deve essere mantenuto dalla vicinia di Comano fino al principio della villa, ed indi proseguendo deve mantenersi dalli confinanti. Quello del Nogherollo, cominciando dalla fontana detta del Nogarollo fino alla strada del Dosso dei Perari, si deve mantenere dalli vicini di Comano; di sotto dalli confinanti. Quello delle Mase deve mantenersi dalli confinanti. Quello di Godenzo, cominciando al dosso sopra la chiesa di San Giovanni, e discendendo fino sotto la casa degli eredi quondam Antonio Formaini Piccolo deve essere mantenuto per vicinia, sotto poi alla detta casa fino al Gabarello doverà mantenersi dalli confinanti. Quello di Poia chiamato il rivo di San Giorgio doverà mantenersi per vicinia in ordine all'istromento fatto per il buon regolamento delle fontane di Poia, rogiti Armani dell'anno 1612, proibendosi sotto pena di gazette cinque l'impedire il libero corso dell'aqua, con qualunque cosa, la

mettā della quale s'aplicherà all'acusatore. Dovendo quelli a quali appartieni mantenere detti rivi, purgarli, e ripararli ogni volta che dal saltaro per ordine delli giurati gli venirà comandato di farlo, e ciò in pena di gazette cinque per ogni volta che non obedirà; ed oltre detta pena doverà il trasgressore pagare e riffare il danno, che da quel rivo che non fu riparato o pagato venisse cagionato in qualche fondo o casa.

97. Si proibisce il condurre fasci nelli rivi delle Mase, e di Godenzo, come anche scaricarli presso detti rivi, in maniera che dandosi escrescenza d'aque potessero dall'aqua stessa essere condotti via, e causare dell'innondazione nelli fondi contigui: restando cio proibito sotto penna di gazette cinque per ogni carro di sassi, che fosseron condotti via nelli antedetti rivi, ò presso quelli.

98. Ogni uno, che in una delle tre ville abita, ed in quella possedi casa ed orto, oppure nelle regole della villa dove abita possedi beni al valore di ragnesi cento, se sarà originario vicino oppure aggregato, non potrà rinunciare il fuoco, mà doverà fare tutte quelle funzioni, e soggiacere, ad ogni e qual si voglia aggravo, e funzione come cadaun altro convicino, in pena in caso contrario di perdere la raggione comunale ò per dir meglio il gius vicinale per se, e suoi successori.

99. Si proibisce ad ogni vicino ed abitante delle tre ville il far schiappo di bestie minute separando da quello delle rispettive ville sotto la pena di traieri uno per cadauna bestia, e per ogni giorno doppio che per ordine delli giurati sarà stato avisato dal saltaro di dover dare al pastore della villa il bestiame, o suo o che tenesse ad affitto, a così disfare il privato schiappo.

100. Ad 26 genaro 1751 in Poia, e nello studio Lutti. Presenti come testij pregati il m(olto) illustrissimo signor Giovachino Xaverio Prati di fil(osofia) e med(icina) dottore di Tenno, e di Pietro Morelli servitore di me sottoscritto. È stato convenuto il modo di fare le rotte per le strade d'inverno in tempo delle nevi, come segue. Li vicini della villa di Comano comincieranno alla propria villa, e faranno le rotte fino alla strada di Bondone, che piega giù verso le case di Bondone: ed ancora dall'altro capo della villa di Comano fino alla prima casa di Godenzo, che ora è di Domenico quondam Pas Pasi. Li vicini di Godenzo faranno le rotte dalla sua villa fino alla prima fontana di Poia nel cantone del broilo di casa Carnesalli, andando per la strada di San Giorgio. Dipoi comincieranno dalla casa in fondo alla villa di Poia, che ora è di altro Valentino quondam Bortolo Ferrari, e faranno le rotte per la strada che va all'Affucine fino al ponte del Dallo in confine della vicinia di Campo. Li vicini di Poia faranno le rotte cominciando dalla stradella di Sviscera, a casa di raggione di Nicolò quondam Steffano Ferrari detto Cherotti, e continueranno per la strada, che porta alla pieve fino al confine di Vigo. E divertendo anche da detta strada per quella, che comincia alla Marogna del Lavino, faranno la rotta verso Campo fino al confine appunto della regola di Campo. Nelle strade poi che caminano per le ville cadauno doverà fare la rotta in faccia alle pertinenze della propria casa. Lo che fu accordato tra m(e)s(ser) Antonio Martinelli console di Comano con l'assistenza di Gaudenzo Michellini, Giacomo Martinelli, Francesco Ferrari, Giovanni Alberto Grossi, Giovanni Martinelli, e Paulo Melesardi vicini della predetta villa; altro Valentino Ferrari console di Poia sostituito da Giandomenico Carnesalli, Antonio Ferrari detto Tutto consigliere, e Francesco

Carnesalli; altro Giacomo Formaini detto dei Piccoli console sostituito da Innocenzo Ferrari, Antonio Formaini detto Riccadon e Domenico Antonio Formaini ambi consiglieri. Io Lodovico Giovanni Lutti d(octor) u(triusque) i(uris) pregato alle cose predette sono stato presente, e quelle ho scritte, lette e publicate in fede ad l(audem) M(ariae) v(irginis) m(atris) J(esu).

Riferimenti archivistici e bibliografia

ASTn = Trento, Archivio di Stato

APV = *Archivio principesco vescovile*

Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaka Book, 1991.

Gauro Coppola, *Agricoltura di piano, agricoltura di valle*, in *Storia del Trentino*, 4, pp. 233-258.

Gauro Coppola, *Il consolidamento di un equilibrio agricolo*, in *Storia del Trentino*, 4, pp. 259-281.

Bortolo Degara, *I quattro Concei di Ledro, il Concel di Tiarno e sua spartizione*, in "Judicaria", (1998), n. 39, pp. 19-60.

Fabio Giacomoni, Marco Stenico, "Vicini et forenses". *La figura del forestiero nelle comunità trentine di antico regime*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 84 (2005), pp. 3-94, 163-252.

Aldo Gorfer, *Il Lomaso, il Bleggio, il Banale. Tappe dell'evoluzione storica del territorio mediogiudicariense*, in *Le Giudicarie Esteriori. Banale, Bleggio, Lomaso. Il territorio*, a cura di Aldo Gorfer, Ponte Arche, Consorzio Elettrico Industriale di Stenico, 1987, pp. 193-588.

Matteo Rapanà, *Antiche strade delle Giudicarie tra storia e leggenda*, Tione di Trento, Centro Studi Judicaria, 2014.

Graziano Riccadonna, Ivana Franceschi, *Santa Maria Assunta e la Comunità di Daisindo*, Comano Terme, Comune [etc.], 2013.

Graziano Riccadonna, *La "Carta di posta di Monte Casale" (1771)*, in "Studi Trentini. Storia", 95 (2016), pp. 623-632.

Storia del Trentino, 4: *L'età moderna*, a cura di Marco Bellabarba, Giuseppe Olmi, Bologna, Il Mulino, 2002.

Giangrisostomo Tovazzi, *L'archivista lomasino*, a cura di Ennio Lappi, Remo Stenico, Tione di Trento, Centro Studi Judicaria, 2004.